

TRIBUNALE DI VICENZA 1^ SEZIONE CIVILE

RG: 10489/2015

ORDINANZA

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23 febbraio 2017; letti gli atti e memorie autorizzate;

rilevato che le domande proposte dagli attori non afferiscono al rapporto sociale o, comunque, a questioni attinenti al rapporto tra socio e società, che viene in rilievo solo in via riflessa, in quanto ciò di cui si controverte nella presente causa è la violazione degli obblighi connessi alla qualità di intermediario finanziario della BPV fatta valere dall'investitore con riguardo ad operazioni di investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari;

ritenuta, pertanto, la propria competenza a decidere la controversia; vista la richiesta di concessione dei termini ex art.183/6 c.p.c.

p.q.m.

assegna alle parti i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c. con decorrenza dal <u>20</u> settembre <u>2017</u> e rinvia la causa all'udienza del **22 febbraio 2018 ore 9,15** per decisione sui mezzi istruttori.

Manda alla Cancelleria di dare comunicazione della presente ordinanza ai procuratori delle parti costituite.

Vicenza, 24.3.2017

Il Giudice Dott. Biancamaria Biondo





